



Ordinanza n° 09/2020

Ordinanza di sospensione attività didattiche e ludico-sportive nelle strutture comunali e misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso:

- che in Gazzetta Ufficiale nr. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "ulteriori disposizioni attuative del D.l.23 febbraio 2020, nr. 6, in relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio comunale";
- che con il succitato decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto, tra l'altro, la sospensione, fino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ed universitaria; la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi compreso quelli cinematografici e teatrali sia in luogo pubblico, che privato, al fine di prevenire e contenere il fenomeno epidemiologico del covid-19;
- che sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);
- che inoltre, all'art. 2 del citato decreto sono state impartite disposizioni finalizzate alla adozione di misure di informazione e prevenzione da applicare su tutto il territorio Nazionale che di seguito riassuntivamente e sinteticamente si elencano:
 - a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;



COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta



- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Richiamata:

- il DPCM del 4 marzo 2020;
- la propria competenza in materia, in quanto Autorità Sanitaria Locale;
- Visto l'art. 50 Tuel 267/2000 e ssmmii;

ORDINA

la sospensione di ogni attività, didattica e ludico-sportiva negli edifici scolastici, nei locali comunali annessi (palestra, centro polifunzionale), in tutti i locali e strutture comunali in genere, fino al 15/03/2020.

RACCOMANDA

di evitare assembramenti di persone e di osservare le seguenti misure di prevenzione nei rapporti interpersonali:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

il rispetto integrale delle disposizioni impartite dal DPCM del 04/03/2020.

INVITA

le attività commerciali e artigianali insistenti sul territorio comunale ed effettuare una **sanificazione ed igienizzazione dei locali**, ai fini del tutto precauzionali, nonché mettere a disposizione del personale e agli utenti soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

DEMANDA

Al Responsabile Area tecnica, l'individuazione di ditta specializzata per la disinfezione straordinaria delle aree pubbliche e dei locali comunali che non sono stati già oggetto di sanificazione da parte dell'ASL.

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricate del rispetto del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza venga immediatamente trasmessa:

- al Sig. Prefetto della Provincia di Caserta;



COMUNE DI CAMIGLIANO

Provincia di Caserta



- al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- al Sig. Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Pignataro Maggiore-Camigliano;
- al Sig. Dirigente ASL CE/1 –Dipartimento di Prevenzione;

che la presente ordinanza venga inserita nel registro delle ordinanze Sindacali del Comune di Camigliano e pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ente.

la piu' ampia diffusione delle presenti disposizioni;

che la presente venga recapitata alle associazioni utilizzatrici delle strutture comunali;

AVVERTE

che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi alla giurisdizione amministrativa competente per territorio (TAR Campania) ed entro 120 giorni con ricorso straordinario da presentarsi al Sig. Presidente della Repubblica dalla Residenza.

Camigliano, 6 marzo 2020



IL SINDACO
Dott. Giovanni Borzacchiello